

T.A.R. Napoli (Campania), Sez. I, 29/09/2025, n. 6431

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente espone che:

â?? con sentenza n. 2054/2024, pubblicata il 19 marzo 2024, il Tribunale di Napoli condannava lâ??intimato Ministero ad erogare in favore di parte ricorrente la Carta elettronica per lâ??aggiornamento e la formazione del docente dellâ??importo nominale di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;

â?? la sentenza non Ã¨ stata impugnata ed Ã¨ passata in giudicato come risulta dallâ??apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;

â?? la sentenza Ã¨ stata notificata in data 4 aprile 2024 ai fini dellâ??esecuzione ed Ã¨ decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui allâ??art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996;

â?? lâ??Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.

Di qui la proposizione del presente ricorso con cui la ricorrente agisce per lâ??ottemperanza della predetta sentenza.

La ricorrente chiede, inoltre, fin dâ??ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalitÃ di mora in caso di ulteriore inottemperanza nonchÃ© alle spese di lite con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si Ã¨ costituito solo formalmente il Ministero dellâ??Istruzione e del Merito.

Allâ??udienza del 21 maggio 2025 la causa veniva rinviata per consentire il deposito del certificato di passaggio in giudicato del titolo da ottemperare e, in data 16 giugno 2025, parte ricorrente depositava la documentazione richiesta.

Il ricorso va accolto considerato che:

â?? la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dellâ??Amministrazione intimata, che Ã¨ dunque tenuta a conformarsi al decisum, precisandosi che il contenuto dellâ??obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente lâ??utilitÃ o il bene della vita giÃ riconosciuti dal giudice civile;

la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza Ã passata in giudicato ed Ã stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione;

Ã Ã decorso il termine di cui all'art. 14, comma 1, D.L. n. 669 del 1996;

non risulta che l'Amministrazione intimata, che si Ã costituita solo formalmente nel presente giudizio, abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.

Va, quindi, ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, assegnando alla parte ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e accreditando sulla detta carta importo nominale riconosciuto dal Tribunale, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

Nel caso di eventuale inerzia dell'Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d'ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltÃ di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierÃ assicurando nei successivi sessanta giorni l'esecuzione del giudicato.

Va accolta, altresÃ, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento di un'ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo da un lato quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all'Amministrazione inadempiente, dall'altro lato quale dies ad quem il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell'Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l'amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.

In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.

Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della penali di mora, di cui all'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione.

Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati (Omissis).

Campi meta

Massima : Qualora la Pubblica Amministrazione non dia esecuzione a una sentenza di condanna del giudice ordinario passata in giudicato, nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza, ordina all'Amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine perentorio.

Supporto Alla Lettura :

CARTA DOCENTE

La Carta del Docente Ã un'iniziativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prevista dalla L. 107 del 13 luglio 2015, volta a consentire ai docenti di usufruire dei benefici previsti dalla carta elettronica per lâaggiornamento e la formazione del docente di cui allart. 1, c. 121, della medesima legge (Buona Scuola). La Carta Ã assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. Inoltre con il D.L. 69/2023, convertito in L. 103/2023, lâaccesso alla Carta del Docente Ã stato esteso anche ai supplenti annuali. La carta puÃ essere utilizzata per lâacquisto di:

- libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili allaggiornamento professionale;
- hardware e software;
- iscrizione a corsi per attivit di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'universit e della ricerca;
- iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
- titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
- titoli per lâingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
- iniziative coerenti con le attivit individuate nellambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui art. 1, c. 124, L. 107/2015 (Buona Scuola)